



PUBBLICATO IN: → ALBO ON-LINE > REGOLAMENTI  
→ REGISTRO ELETTRONICO > BACHECHE >  
CIRCOLARI TUTORI > SCUOLA SECONDARIA

## Il Collegio dei Docenti

- VISTO** l'art.11 comma 1 del D.Lgs. n°59 del 2004;  
**VISTO** l'art.5 del D.Lgs. n°62 del 2017;  
**VISTO** l'art.11 comma 7 del D.P.R. n°122 del 2009;

### delibera

di adottare in data 01 settembre 2023 il seguente **Regolamento per la deroga al monte ore massimo delle assenze di un alunno ai fini della validità dell'anno scolastico** alla scuola Secondaria di 1° grado.

MCIC83200A - A628498 - REGISTRO PROTOCOLLO - 0006374 - 17/09/2023 - I.1 - U

### **Art. 1 - Premessa**

Nella scuola secondaria di 1° grado, ai fini della validità dell'anno scolastico e per la valutazione degli alunni, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato ai sensi dell'articolo 11, comma 1, del Decreto legislativo n. 59 del 2004, così come ripreso dall'art. 5, D.lgs 62/2017 e dall'art.11, c.7, DPR 122/2009.

Il calcolo è riferito alle ore e non ai giorni di presenza a scuola. Rientrano nel monte ore personalizzato di ciascun alunno tutte le attività oggetto di valutazione periodica e finale da parte del Consiglio di classe.

La deroga al superamento del monte ore massimo di assenze del 25% si effettuerà per motivi eccezionali e secondo i criteri deliberati dal Collegio dei docenti.

Le motivate deroghe in casi eccezionali, previsti dal citato comma 1, sono deliberate dal collegio dei docenti, a condizione che le assenze complessive non pregiudichino la possibilità di procedere alla valutazione stessa.

Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza, comprensivo delle deroghe riconosciute, comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale di ciclo (art. 14, c. 7, DPR122/2009).

### **Art. 2 - Deroga per Motivi di Salute**

La deroga al superamento del monte ore massimo di assenze di un alunno del 25% ai fini della validità dell'anno scolastico per motivi di salute si effettuerà in caso di:

- assenza per un periodo continuativo superiore a 21 giorni documentata con certificato medico;
- assenze ricorrenti, di qualsiasi durata, direttamente imputabili ad una grave patologia documentate con certificazione medica ASL o di medico con codice regionale;
- ricoveri ospedalieri (anche in regime di Day Hospital) di qualsiasi durata;
- terapie svolte in ambito ospedaliero o domiciliare imputabili ad una grave patologia documentate con certificazione medica ASL;
- assenze dovute a gravidanza o maternità documentata con certificazione medica ASL o di medico con codice regionale;
- gravi forme di fobia scolastica documentata con certificazione medica ASL o di medico con codice regionale.

### **Art. 3 - Deroga per Motivi di Famiglia**

La deroga al superamento del monte ore massimo di assenze di un alunno del 25% ai fini della validità dell'anno scolastico per motivi di religione si effettuerà in caso di:

- provvedimenti dell'autorità giudiziaria o dei servizi sociali documentati dagli Enti interessati;
- gravi patologie dei componenti del nucleo familiare o lutto familiare documentati con certificazione medica ASL o di medico con codice regionale;
- rientro nel paese d'origine per motivi legali documentati dal Tribunale;
- impegni personali (sportivi, studio, lavoro, ecc.)
- partecipazione ad attività sportive o agonistiche nell'ambito di associazioni affiliate al CONI (allenamenti, ritiri, gare, ecc.) documentati della società sportiva;
- assenze dovute a lezioni o esami presso un Conservatorio statale documentati dall'Istituto musicale;
- assenze dovute ad impegni improcrastinabili: chiamata in tribunale o provvedimenti giudiziari documentati dall'Ente interessato;
- ingressi posticipati o uscite anticipate autorizzate dalla scuola in via permanente.

#### **Art. 4 - Deroga per Motivi Religiosi**

La deroga al superamento del monte ore massimo di assenze di un alunno del 25% ai fini della validità dell'anno scolastico per motivi di religione si effettuerà in caso di:

- adesione a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il sabato come giorno di riposo (Chiesa Cristiana Avventista, Comunità Ebraica) documentata con dichiarazione presentata dalla famiglia;
- festività di una minoranza religiosa a cui l'allievo aderisce (es. 17 Febbraio per i Valdesi) documentata con dichiarazione presentata dalla famiglia.